

DELIBERA N. 690/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LIT S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ODEON 24") PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'articolo 5, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l'art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante "*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 3, comma 3, e 8, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante "*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 giugno 2008 n. 148

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto di contestazione n. 11/11/DIC/UDIS proc. n. 39/FDG del 22 luglio 2011, notificato in data 27 luglio 2011 con il quale è stata contestata alla società Profit Group s.p.a. con sede legale in via Mambretti n. 9, 20157 Milano, a seguito della segnalazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A pervenuta in data 9 maggio 2011 (prot. n. 21984), la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per avere diffuso immagini correlate in un programma diverso dal telegiornale e dal telegiornale sportivo, nel corso del programma di approfondimento sportivo "*Il Campionato dei Campioni*", andato in onda in data 3 aprile 2011, dalle ore 23.00 circa alle ore 00.00 circa;

VISTA la nota della società Profit Group s.p.a. del 22 agosto 2011, pervenuta all'Autorità il 30 agosto 2011 (prot. n. 44203), con cui viene affermata l'estraneità di tale società alle vicende afferenti l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Odeon 24*", per non esserne la società titolare;

VISTO il successivo atto di contestazione del 9 settembre 2011 n. 11-BIS/11/DIC/UDIS – PROC. 39/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 19 settembre 2011, con il quale, a seguito dell'individuazione della società titolare dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Odeon 24*", erroneamente indicata nella segnalazione, è stata contestata alla società Lit s.r.l. C.F. 05225620961 la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per avere trasmesso immagini salienti e correlate in un programma diverso dal telegiornale e dal telegiornale sportivo; in particolare durante il programma di approfondimento sportivo "*Il Campionato dei Campioni*", andato in onda sull'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Odeon 24*" in data 3 aprile 2011, dalle ore 23.00 circa alle ore 00.00 circa, sono state diffuse immagini salienti e correlate di diversi eventi calcistici disputati ed interviste di alcuni giocatori e allenatori per un totale di 4 minuti e 10 secondi circa. In particolare: alle ore 23.02 circa, viene trasmessa l'intervista dell'allenatore dell'Inter, Leonardo, per una durata di 1 minuto e 4 secondi circa. Successivamente alle ore 23.13 circa, viene trasmessa l'intervista del giocatore dell'Inter, Esteban Cambiasso, per 23 secondi circa. Alle ore 23.26 circa, viene trasmessa un'altra parte dell'intervista dell'allenatore dell'Inter, Leonardo Araújo, per una durata di 1 minuto e 3 secondi circa. Alle ore 23.40 circa viene trasmessa l'intervista del giocatore del Milan, Alexandre Pato, per una durata di 25 secondi circa. Infine alle ore 23.55 circa, vengono trasmesse le immagini

delle seguenti partite disputate durante il campionato calcistico di serie A TIM nella stagione 2010/2011: Milan - Napoli (8^a giornata di ritorno), Fiorentina - Milan (17^a giornata di andata), Roma - Milan (18^a giornata di andata) e Chievo Verona – Milan (7^a giornata di ritorno), per un totale di 1 minuto e 13 secondi circa;

VISTA la memoria difensiva pervenuta, unitamente alla richiesta di audizione, all’Autorità in data 12 ottobre 2011 (prot. n. 54641), sentita la Società in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 26 ottobre 2011, all’esito della quale la medesima ha chiesto ed ottenuto un nuovo termine per presentare una memoria integrativa pervenuta in data 22 novembre 2011 (prot. n. 65078), sono emersi i seguenti aspetti: in primo luogo, la Società ha affermato che, durante il programma di approfondimento sportivo “*il Campionato dei Campioni*”, ideato creato e prodotto dalla società Mediacinque s.r.l., sono state effettivamente trasmesse delle immagini salienti e correlate relative al campionato di calcio di Serie A TIM relative alla stagione calcistica 2010/2011, ma che la trasmissione delle citate immagini è stata causata esclusivamente a seguito di un disservizio tecnico nella predisposizione dei filmati da inserire nel palinsesto; inoltre, il programma di approfondimento sportivo “*il Campionato dei Campioni*” non ha più trasmesso immagini salienti e correlate fornendo, a tal scopo, le registrazioni, su supporto DVD, di diverse giornate (29 settembre, 9 e 26 ottobre 2011) di programmazione successive alla giornata oggetto di segnalazione; infine, la Società ha chiesto, qualora si dovesse concludere per l’ordinanza-ingiunzione, l’applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell’Autorità in materia di cronaca sportiva audiovisiva, del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, che prevede la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTO che non appare accoglibile quanto rappresentato dalla Società in quanto, il disservizio tecnico, che ha causato la trasmissione delle immagini salienti e correlate, non è qualificabile quale esimente del comportamento seguito dall’emittente, essendo invece il dato oggettivo dell’azione posta in essere dall’emittente di per sé sufficiente a qualificare pienamente la violazione di cui al combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, allo stato della normativa vigente, non appare assecondabile la richiesta della Società in ordine all’applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest’ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non

sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l'emittenza locale. Sul punto l'Autorità, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *“E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali”*;

RILEVATO che durante il programma di approfondimento sportivo *“il Campionato dei Campioni”*, andato in onda il 3 aprile 2011, come sopra descritto, sono state diffuse immagini salienti e correlate, in un programma diverso dal telegiornale e dal telegiornale sportivo di diversi eventi calcistici disputati ed interviste di alcuni giocatori e allenatori;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2009, n. 9 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) corrispondente al minimo edittale, di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) in relazione ai criteri per la

determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla Società, deve ritenersi non elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza dell'emittente che comporta una minore incisività della violazione medesima;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non ha più trasmesso immagini salienti e correlate durante il programma di approfondimento sportivo "*il Campionato dei Campioni*" come si evince dalla visione delle registrazioni trasmesse a sostegno e relative a giornate di trasmissione successive a quelle oggetto del procedimento;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la contestata violazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

Alla società Lit s.r.l., C.F. 05225620961 con sede legale in via Antonio Mambretti n. 9, 20157 Milano, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Odeon 24*" di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

n. 690/11/CONS”, entro **trenta giorni** dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di **giorni dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento indicando come riferimento “*Delibera n. 690/11/CONS*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola